

ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE LABORFONDS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del comparto Scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento, così come definita dall'art. 3, c. 1, punto 2), lett. a) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..

Art. 2 Contribuzione

1. Nella parte B “Disciplina della previdenza complementare” dell’Allegato D) “Regolamentazione del trattamento di fine rapporto (TFR), delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare” del CCPL 2002-2005 di data 29.11.2004, come modificato dall’Allegato 1) al CCPL 15.10.2007, del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento, alla lettera b. del comma 1 dell’art. 5 “Contribuzione” le parole “1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall’art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro;” sono sostituite dalle seguenti:

- “ 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall’art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro;” con effetto dall’1 gennaio 2024;
- “ 3% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall’art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro;” con effetto dall’1 gennaio 2025.

2. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dipendente all’accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale.